

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Giurisdizione amministrativa e quantificazione del danno.

Se il T.A.R. condanna al risarcimento del danno, allora anche il relativo giudizio per l'accertamento del quantum è sottoposto alla sua giurisdizione.

Tribunale di Palermo, sezione seconda, sentenza del 13.1.2014

...omissis...

DIRITTO

Questo Tribunale ritiene che esso difetti di giurisdizione in relazione alle domande dirette alla quantificazione del risarcimento dei danni dovuti in forza della sentenza del T.A.R. Sicilia n. 1564/2010, la cui cognizione è riservata al Giudice Amministrativo.

L'oggetto del presente giudizio non può che determinarsi in relazione al contenuto delle domande attoree che, in concreto, sono dirette all'accertamento dell'entità del risarcimento dovuto dal Comune alla Società ██████████ in forza della sentenza del T.A.R. Sicilia n. 1564/2010, accertamento riservato in via esclusiva al predetto Giudice, sia ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs n. 80/1998, sia in forza della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5625/2009.

Ed infatti, in primo luogo si rileva l'inconsistenza delle argomentazioni attoree dirette a contestare **l'ammissibilità dell'eccezione di difetto di giurisdizione** sollevata dal Comune, nonché la sua fondatezza, sulla base della presunta esclusiva natura strumentale dell'odierno giudizio rispetto all'azione esecutiva in corso e della conseguente inammissibilità, in questa sede, di eccezioni in merito di giurisdizione e competenza.

L'ammissibilità nel giudizio ex art. 458 c.p.c. di questioni attinenti alla giurisdizione è stata affermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte che, superando divergenti orientamenti dottrinari e giurisprudenziali ha, da ultimo, affermato che: *"il giudizio ex art. 458 c.p.c. si conclude in realtà (anche per motivi di economia e celerità processuale) con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento, l'uno avente ad oggetto il diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato (idoneo perciò ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale fra le parti del rapporto: l'esecutato ne sarà dunque parte come litisconsorte necessario); l'altro - di rilevanza meramente processuale, attinente*

all'assoggettabilità del credito pignorato all'espropriazione forzata – efficace nei rapporti fra creditore procedente e terzo debitor debitoris e come tale rilevante ai soli fini dell'esecuzione in corso, secondo la forma dell'accertamento incidentale ex lege”: ha conseguentemente ritenuto che “siano ammissibili in seno al giudizio de quo le questioni di giurisdizione....onde perseguire ancora una volta quei fini di concentrazione, celerità e coerenza che improntano il nuovo dictum costituzionale del giusto processo” (Cass., SS.UU., 13.10.2008, n. 25037).

Pertanto, deve ritenersi del tutto destituita di fondamento la richiesta di parte attrice diretta a fare dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito sollevata dal Comune.

In secondo luogo, tornando al merito della eccezione relativa al difetto di giurisdizione, occorre osservare che in concreto l'attore chiede che il Giudice Ordinario modifichi e integri la sentenza 1564/2010, con la quale il T.A.R., ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 31.3.1998 n. 80, ha condannato il Comune a risarcire i danni subiti dalla “~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~” per l'occupazione illegittima degli immobili, siti in Palermo, Via Brigata Aosta, e ciò mediante la restituzione dei medesimi e mediante il pagamento di una somma di denaro da determinarsi in ragione delle singole voci di danno in detta sentenza indicate.

Con la citata sentenza il T.A.R., ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 80, ha ordinato al Comune di formulare nei confronti della Società ~~XXXX~~ **una proposta di risarcimento**, precisando che, in caso di inottemperanza entro i termini prescritti ovvero nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non si fosse attenuta ai criteri indicati in sentenza, la Società avrebbe potuto agire ai sensi dell'art. 27, primo comma, n. 4) del R.D. n. 1054/1924.

In concreto il Giudice Amministrativo, in conformità a quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n.80/1998 (oggi art. 34 del D.Lgs. n. 2.7.2010, n. 104), ha demandato ad un accordo tra le parti, di natura transattiva, la determinazione del quantum del risarcimento e, nell'ipotesi di inottemperanza dell'obbligo dell'Amministrazione di formulare una proposta al riguardo, ovvero in caso di contestazione dell'offerta, ha disposto che a detta determinazione dovesse provvedersi nelle forme previste nella citata norma.

Non vi è dubbio che la disciplina normativa nella specie applicata dal T.A.R., nell'ipotesi di mancato perfezionamento di un accordo fra le parti, **riserva al**

AA

cognizione integrativo del giudicato, diretto *“non solo ad enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, ma ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione”*, riservata in via esclusiva alla giurisdizione del medesimo Giudice che ha emesso la sentenza di condanna (Cass. SS.UU. 20.11.2003, n. 17633; Cass. SS.UU., 19.7.2006, n. 16469).

La giurisprudenza di legittimità ha affermato: *“posto che non è possibile far concorrere la giurisdizione, ordinaria ed amministrativa, in riferimento allo stesso giudizio a carattere cognitorio, la parte interessata è tenuta a ricorrere al giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice amministrativo ha il potere di integrare il giudicato stesso, nel quadro degli ampi poteri che egli può esercitare per adeguare la situazione al comando definitivo inevaso* (Cass., 15.7.2008, n. 19345).

Per quanto esposto, deve escludersi la giurisdizione del Tribunale adito in ordine alla quantificazione del risarcimento dei danni dovuti dall’Amministrazione al debitore esecutato.

Conseguenza delle suddette osservazioni è che, la sentenza del T.A.R. n. 1564/2010 **non è idonea alla costituzione di un diritto di credito della Società esecutata nei confronti dell’Amministrazione**, atteso che essa, analogamente a quanto si verifica nell’ipotesi di condanna generica, si limita ad accertare la potenziale idoneità lesiva del comportamento dell’Amministrazione e rinvia ad una successiva fase processuale – riservata allo stesso Giudice Amministrativo – l’accertamento dell’esistenza concreta di un danno risarcibile e dell’entità del medesimo.

Detto accertamento è all’evidenza diretto ad integrare la statuizione di condanna, con la determinazione del quantum del risarcimento, nelle forme del giudizio di ottemperanza che, come affermato dalla giurisprudenza *“non mira a verificare la formale legittimità dell’attività esecutiva posta in essere dall’Amministrazione, ma sostanzialmente a determinare la somma dovuta ai sensi della sentenza di condanna generica al risarcimento* (Cons. Stato, 11.10.2006, n. 6063; T.A.R. Sicilia, 23.4.2009, n. 731).

Non essendo intervenuta tale fase processuale, diretta a dare contenuto concreto alla statuizione di condanna, deve escludersi che la Società XXXXXXXXXX allo stato, possa vantare un diritto di credito nei confronti del Comune in forza della

LM

8

sentenza in questione.

Ora, poiché con il pignoramento di crediti si realizza una sostituzione del creditore procedente al debitore esecutato nel diritto di credito da quest'ultimo vantato nei confronti del terzo, deve escludersi la proponibilità e fondatezza delle domande attoree.

Altrimenti opinando si arriverebbe all'assurda conclusione di riconoscere al creditore procedente diritti diversi ed ulteriori rispetto a quelli vantati dal debitore esecutato nei confronti dell'Amministrazione.

L'accoglimento della eccezione relativa al difetto di giurisdizione comporta l'assorbimento delle altre questioni sollevate dalle parti.

Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della contumacia di parte dei convenuti, della mancanza di fase istruttoria e della posizione processuale di adesione alle domande attoree assunta dalle convenute XXXXXXXXXX.

P. Q. M.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara il difetto di giurisdizione in favore del T.A.R. ;
condanna, in solido, l'attore e le convenute XXXXXXXXXX a rifondere il Comune di XXXXXXXXXX delle spese legali che si liquidano in € 19.890,00 (di cui € 1.500,00 per esborsi), oltre I.V.A. e C.P.A. , come per legge.
Palermo, 8.1.14 .

Il Giudice
dr. Gigi Omar Modica

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
13 GEN. 2014
Il Direttore Amministrativo (Dott. Giuseppe Verace)

